



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Rifacimento Metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar" ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, nelle province di Chieti, Campobasso e Foggia, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.a. con nota prot. 1221 del 15 dicembre 2017, acquisita con protocollo 29230/DVA del 18 dicembre 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 22 dicembre 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera b) - "Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello



stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

CONSIDERATO che, stante l’interferenza diretta dell’area di studio con alcune aree protette Natura 2000, la Snam Rete Gas S.p.a., in virtù dell’art. 6, punto 7 lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza VIA del 15 dicembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 21 gennaio 2019, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 19460/DVA del 28 agosto 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 19 febbraio 2019, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che

- a) il metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar, della lunghezza totale di 88,390 km, ha origine dal Nodo di Cupello situato a sud est del paese di San Salvo, nel Comune di Cupello (Chieti) e termina nel Nodo di Biccari ubicato a sud ovest di Lucera in comune di Biccari (Foggia). Il progetto ricade nella regione Abruzzo nei comuni di Cupello e Lentella (provincia di Chieti), nella regione Molise nei comuni di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia (provincia di Campobasso) e nella regione Puglia nei comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e Biccari (provincia di Foggia).
- b) la nuova linea San Salvo-Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar andrà a sostituire l’esistente San Salvo-Biccari DN 500 (20”) che sarà dismessa nel tratto equivalente al nuovo tracciato, per una lunghezza pari a 83,900 km.
- c) l’opera riguarderà anche la realizzazione di una serie di condotte per complessivi 12,162 km, derivanti direttamente dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili. Contestualmente al metanodotto principale in rimozione, saranno dismesse/rimosse anche alcune linee minori di lunghezza e diametro variabili, per una lunghezza complessiva pari a 13,759 km.

CONSIDERATO che:

l’area di studio interferisce direttamente con i seguenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciali (ZPS):

- a) Regione Abruzzo, provincia di Chieti:
 - 1) SIC IT 7140126 – “Gessi di Lentella”
 - 2) SIC IT 7140127 – “Fiume Trigno (Medio e Basso corso)”
- b) Regione Molise, provincia di Campobasso:
 - 1) ZSC IT 7222212 – “Colle Gessaro”
 - 2) ZPS IT 7228230 – “Lago di Guardialfiera – Foce del Biferno”
 - 3) SIC IT 7222214 – “Calanchi Pisciarellino”
 - 4) SIC IT 7228229 – “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi”
 - 5) SIC IT 7222254 – “Torrente Cigno”



- 6) ZSC/ZPS IT 7222265 – “Torrente Tona”
 - 7) ZSC/ZPS IT 7222267 – “Località Fantina e Fiume Fortore”
- c) Regione Puglia, Provincia di Foggia:
- 1) ZSC IT 9110002 – “Valle Fortore – Lago di Occhito”;

CONSIDERATO che nel proprio parere n. 3090 del 19 settembre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha preso atto che dallo Studio di incidenza, che è stato aggiornato a seguito della richiesta di integrazioni del 28 agosto 2018, si evince che le opere in progetto non producono una incidenza significativa su specie e habitat di interesse prioritario all’interno di aree SIC-ZSC/ZPS della rete locale di Natura 2000 e in particolare, che a seguito delle varianti ed ottimizzazioni di tracciato individuate dal Proponente, tali habitat di importanza prioritaria non vengono più ad essere direttamente interferiti.

La Commissione ha inoltre valutato che

- a) il disturbo apportato dall’opera sarà comunque temporaneo e prevalentemente concentrato nel periodo di realizzazione dell’opera stessa, ossia alla fase di cantiere;
- b) i terreni interessati dall’intervento, a fine lavori, saranno ripristinati all’uso precedente, permettendo di ristabilire le condizioni ante operam anche in termini di ricolonizzazione da parte della fauna;
- c) i corsi d’acqua attraversati verranno velocemente ripristinati sia dal punto di vista morfologico-idraulico che vegetazionale per favorire il ritorno della fauna ittica;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sono pervenuti diverse osservazioni e pareri di cui è stato tenuto conto nella richiesta di integrazioni, nelle valutazioni della documentazione tecnica/ambientale e nella definizione delle condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3090 del 19 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 22474 del 9 agosto 2019;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni, espresso dalla Puglia delibera n. 1000 del 5 giugno 2019, trasmesso con nota prot. 7894 del 28 giugno 2019;

PRESO ATTO che non sono pervenuti i pareri della Regione Abruzzo e della Regione Molise;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere favorevole n. 3090 del 19 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 62 pagine;
- b) il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 22474 del 9 agosto 2019, costituito da n. 25 pagine;
- c) il parere favorevole della Regione Puglia espresso con delibera n. 1000 del 5 giugno 2019, costituito da 33 pagine;

VISTA la nota prot. DVA-int 23933 del 23.09.2019 e la nota prot. DVA-int 24948 del 02.10.2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6,



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - IPZS S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]

comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26") DP 75 bar" ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia, nelle province di Chieti, Campobasso e Foggia, presentato da Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3090 del 19 luglio 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 22474 del 9 agosto 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.



Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Puglia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1000 del 5 giugno 2019, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nella delibera di Giunta della Regione Puglia è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Abruzzo, alla Regione Molise, alla Regione Puglia, alle Province di Chieti, Campobasso e Foggia, ai comuni di Cupello, Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona, Biccari, all'ARPA Abruzzo, all'ARPA Molise, all'ARPA Puglia.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di




pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e al parere della Regione Puglia, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER
TURISMO

Dario Franceschini






Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GABINETTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0025003/UDCM del 08/11/2019

VIBAC-UDCM
GABINETTO
J030001-07/11/2019
CI. 06.01.00/412



e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Direzione generale per le
valutazioni e le autorizzazioni
ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

All'Ufficio legislativo
SEDE

Alla Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di "Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26'') DP 75 bar", ubicato nelle regioni Abruzzo, Molise e Puglia.

Con riferimento alla vostra documentata nota prot. n. 0023305/UDCM del 17 ottobre 2019, si restituisce firmato dall'On. Ministro lo schema di decreto di pronuncia di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto schema di decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche all'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO

prof. Lorenzo Casini